



SPECIALE

Preventivo - mandato professionale – assicurazione R.C.: le raccomandazioni dell'Ordine

Il consiglio direttivo dell'Ordine desidera richiamare la tua attenzione sulla previsione, confermata anche nel nuovo Codice deontologico della professione approvato dal Consiglio Nazionale e in vigore dal 1° aprile u.s., **dell'obbligo di pattuire per iscritto, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la misura del compenso della prestazione professionale**

Il CNDCEC ha inoltre approvato il **Regolamento disciplinante il procedimento finalizzato ad ottenere il parere di congruità degli onorari ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 21 aprile 2023 n. 49 (equo compenso)** che stabilisce come, essendo la procedura di rilascio del parere di congruità qualificata come **procedimento amministrativo** (regolato dalla L. n. 241/1990), il consigliere delegato dovrà provvedere a notificare la comunicazione di avvio del procedimento, sia all'istante (iscritto all'albo) che **anche al cliente**. Quest'ultimo, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà far pervenire all'Ordine memorie scritte o documenti.

Sul portale web dell'Ordine nella sezione "REGOLAMENTI INTERNI DELL'ORDINE" sono pubblicate le **Linee guida per la richiesta del parere di congruità** adottate dal consiglio direttivo, nonché il **Regolamento disciplinante il procedimento finalizzato ad ottenere il parere di congruità degli onorari ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 21 aprile 2023 n. 49 (equo compenso)**.

Inoltre, sempre sul portale web potrai trovare anche **un utile foglio di calcolo excel**, elaborato da altro Ordine territoriale ma ritenuto di sicura utilità, impostato con riferimenti al D.M. n. 140/2012 "**Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (12G0161) (GU Serie Generale n.195 del 22-08-2012)**

Ti informiamo inoltre che gli esperti del Consiglio Nazionale hanno definito una serie di modelli, per la corretta predisposizione del **MANDATO PROFESSIONALE**, che potrai trovare al seguente link:

[Approfondisci sul sito del Consiglio nazionale](#)

Altro aspetto fondamentale da tenere in considerazione è l'obbligo previsto dalla legge per tutti i professionisti, di attivare specifica **polizza R.C. professionale** (Riforma delle professioni approvata con D.P.R. 7 agosto 2012, n 137 recante il Regolamento di attuazione dei principi dettati dall'art. 3 comma 5 del D.L. n. 138 del 2011 in materia di professioni regolamentate).

Il nuovo Codice Deontologico all'art. 19 **“Violazione dei doveri inerenti all'obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità professionale”** così recita:

*“1. La violazione dell'obbligo di stipula di assicurazione professionale di cui al comma 1 dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della **sospensione fino a sei mesi**.*

*2. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 13 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della **censura**.”*

Si richiamano infine le disposizioni normative, regolamentari e deontologiche di riferimento, al fine di valutare con la dovuta attenzione le conseguenze sul piano del recupero degli onorari per l'attività professionale svolta, in caso di mancanza del mandato professionale e del preventivo scritto.

- art. 9 comma 4 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1

*“4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto **(obbligatoriamente, in forma scritta o digitale)** al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente **(obbligatoriamente, in forma scritta o digitale)** con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.”*

- art. 24 comma 2 “COMPENSO PROFESSIONALE” Codice deontologico

“2. Il professionista deve rendere noto preventivamente al cliente, in forma scritta o digitale, il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico, nonché la misura del compenso, che deve essere adeguata all'importanza dell'opera, tramite un preventivo di massima, comprensivo di spese, oneri e contributi.”

art. 20 “ACCETTAZIONE DELL'INCARICO” comma 4 Codice deontologico

“4. Il professionista all'atto dell'accettazione dell'incarico informa il cliente dei rispettivi diritti e doveri, nonché gli dà notizia della esistenza del Codice deontologico della Professione.”

Cordiali saluti.

f.to Il presidente
Paolo Stella Monfredini

f.to Il segretario
Elisabetta Pasquali